



COMUNE DI CIRIGLIANO

Provincia di Matera

VERBALE COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 8 DEL 27.04.2016

Oggetto : Imposta Unica Comunale – Approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) . Anno 2016. Conferma . Provvedimenti.

L'anno **Due milasedici** addì **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **18,00 e seguenti** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, essendosi convocati i Consiglieri comunali nei modi di legge, si sono i medesimi riuniti in sessione **ordinaria** e in seduta di **1^ convocazione**,

Al momento della votazione sul punto all'ordine del giorno risultano:

N°	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	GALLUZZI FRANCO	X	
2	DE CANIO ROCCO S.	X	
3	ALBANO PIETRO		X
4	STIFANO VINCENZO	x	
5	BARONE GIORGIO	X	
6	DIBIASE FRANCO		X
7	DELORENZO FILOMENA		
8	DE SIO NICOLA	X	
9	DE LORENZO MARCO	X	
10	SANTOCHIRICO GIOVANNI		x
11	BARTOLOMEO VINCENZO	X	
TOTALE		8	3

- **Partecipa** con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale dott. Giuseppe Romano.
- **Assume la presidenza** il signor **Franco Galluzzi** che constatata la mancanza del numero legale

Premesso

che sulla proposta della presente deliberazione , per effetto degli articoli 5 e 6 del " **Regolamento comunale sui controlli interni** " approvato con delibera consiliare n. 1 del 16.1.2013 – esecutiva - , **hanno espresso parere favorevole** allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale :

- il responsabile del settore tecnico (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il responsabile del servizio finanziario – amministrativo (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa iscritte nel bilancio (art. 153 – 4° comma- DLgs n.267/2000);

Il presidente

Illustra al consesso la proposta iscritta al punto n. 4 dell'o.d.g. indicata in epigrafe.

Dopo la illustrazione della proposta il Sindaco apre la discussione .

A seguito della ultimazione del dibattito consiliare , il presidente indice votazione per alzata di mano per la approvazione del presente punto all'o.d.g. , il cui esito proclamato dallo stesso presidente , è del

seguinte tenore: Presenti 8 ; votanti 8 di cui astenuti 0 , contrari 2 (Delorenzo Marco – Bartolomeo) , favorevoli 6;

II Consiglio Comunale

Sentita la relazione del Presidente ;

Sentiti gli interventi dei consiglieri;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore

L'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria)

Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

Componente servizi; a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

TENUTO CONTO delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70 sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per TASI su abitazione principale ed IMU su terreni agricoli.

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 31.7.2015 con la quale sono state confermate le Aliquote e Detrazioni TASI 2015, pubblicata sul portale del federalismo ;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

VISTA la Legge di stabilità 2016 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 28.12.2015 n. 208, G.U. 30.12.2015 n. 302, in particolare per quanto riguarda la Tasi e la nuova disciplina del comodato:

14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e

l'articolo dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»; d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»; e) al comma 688, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».

10. b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente: «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»; c) al comma 5, il secondo periodo è soppresso; d) il comma 8-bis è abrogato; e) al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre»

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno del 7-03-2016 Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07.03.2016 ad oggetto "Ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali, ...";

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'esito della votazione sopra riportato;

DELIBERA

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- di determinare per effetto delle disposizioni sopra richiamate , le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) ANNO 2016 :

- ALIQUOTA 0 per mille

(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie DIVERSE da A/1, A/8 e A/9)

- a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare ed assimilate;

- di confermare per l'anno 2016 le tariffe già applicate per l'anno 2015 nel modo seguente :

- ALIQUOTA 1 per mille

(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9)

- a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare ed assimilate;

- ALIQUOTA 1 per mille

- a) di stabilire inoltre l'aliquota dell'1 per mille, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le Aree Edificabili ;

- ALIQUOTA 1 per mille

- a) di stabilire inoltre l'aliquota dell'1 per mille, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per i fabbricati strumentali agricoli.

4) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	25.567,23
2	manutenzione strade (al netto oneri urbanizzazione)	5.165,86
3	Sgombero neve	500,00
8	Servizio necroscopico e cimiteriale	2.962,73
TOTALE		34.195,82

2) di dare atto che a fronte di un gettito di €. 7.900,00 (copertura 23,10 %);

3) di dare atto che (art. 5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016 ;

4) di dare atto che (art. 6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al "Nuovo" Regolamento IUC approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 23.9.2014 da applicare a far data dall'1.1.2016;

5) di dare atto che (art. 7) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

6) di dare atto che (art. 8) di dare atto che, dal 2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre di ciascun anno di imposta.

Il Sindaco – presidente propone la immediata eseguibilità

Visto l'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

Rilevata l'urgenza di dare applicazione alle norme del regolamento precedentemente approvato;

Visto l'esito della votazione resa palesemente e per alzata di mano :

Presenti 8 , votanti 8 di cui astenuti 0 , contrari 2 (Delorenzo Marco – Bartolomeo) , favorevoli 6;

Il consiglio comunale

Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile

Letto , confermato e sottoscritto

Il presidente

f.to Franco Galluzzi

Il segretario

f.to Giuseppe Romano

Certificato di pubblicazione

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal 3 MAG. 2016 reg. n. 130 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino al 18 MAG. 2016 ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.



f.to Il responsabile del servizio

Il responsabile del servizio

Visti gli atti di ufficio

Attesta

che la presente deliberazione :

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 , D.lgs. n. 267/2000) ;
- è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000)

Addì, 3 MAG. 2016

f.to Il responsabile del servizio

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso

- amministrativo
- di ufficio
- consentito dalla legge

Dalla residenza municipale , li 3 MAG. 2016



Il responsabile del servizio